

Modifica della Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell'energia elettrica (LAiSE, 734.91)

Tavola sinottica con le modifiche previste rispetto al diritto vigente

<i>Diritto vigente</i>	<i>Avamprogetto posto in consultazione</i>
Titolo Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese <u>di rilevanza sistemica</u> del settore dell'energia elettrica	Titolo Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese <u>del settore elettrico critiche per la stabilità del sistema</u>
Sostituzione di un'espressione In tutta la legge « <u>di rilevanza sistemica</u> » è sostituito...	Sostituzione di un'espressione ... con i necessari adeguamenti grammaticali, con « <u>critiche per la stabilità del sistema</u> »
Art. 13 cpv. 1 ¹ La facoltà di riscuotere mutui termina al più tardi il 31 luglio <u>2026</u> .	Art. 13 cpv. 1 ¹ La facoltà di riscuotere mutui termina al più tardi il 31 luglio <u>2031</u> .
Art. 16 cpv. 3 ³ Le perdite e i supplementi di rischio sono ripartiti tra i singoli Cantoni per due terzi in funzione della rispettiva quota sul prodotto interno lordo del <u>2020</u> e per un terzo in funzione della rispettiva popolazione residente.	Art. 16 cpv. 3 ³ Le perdite e i supplementi di rischio sono ripartiti tra i singoli Cantoni per due terzi in funzione della rispettiva quota sul prodotto interno lordo del <u>2024</u> e per un terzo in funzione della rispettiva popolazione residente.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
Art. 18 cpv. 2 lett. a e 5 secondo periodo ² L'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui comprende: a. un importo corrispondente al rendimento di un prestito quadriennale della Confederazione d'importo pari al credito d'impegno all'entrata in vigore <u>della presente legge</u>; tale importo <u>non può essere negativo</u>; e ⁵ ... L'importo a carico della singola impresa è calcolato in ragione della sua quota di potenza installata rispetto a quella di cui le imprese <u>di rilevanza sistemica</u> dispongono complessivamente in Svizzera all'entrata in vigore <u>della presente legge</u>; è determinante la potenza installata di cui le imprese dispongono personalmente o tramite società del gruppo a cui sono legate direttamente o indirettamente oppure in altro modo. ...	Art. 18 cpv. 2 lett. a e 5 secondo periodo ² L'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui comprende: a. un importo corrispondente al rendimento di un prestito quadriennale della Confederazione d'importo pari al credito d'impegno <u>all'entrata in vigore della modifica del ...</u>; <u>tale importo deve tuttavia corrispondere almeno allo 0,635 per cento del credito d'impegno</u>; e ⁵ ... L'importo a carico della singola impresa è calcolato in ragione della sua quota di potenza installata rispetto a quella di cui le imprese <u>critiche per la stabilità del sistema</u> dispongono complessivamente in Svizzera all'entrata in vigore <u>della modifica del ...</u>; è determinante la potenza installata di cui le imprese dispongono personalmente o tramite società del gruppo a cui sono legate direttamente o indirettamente oppure in altro modo....
Art. 19 cpv. 1 e 5 ¹ Le imprese <u>di rilevanza sistemica</u>, le società del gruppo a cui queste sono legate direttamente o indirettamente, i loro uffici di revisione nonché le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie sono tenuti a <u>fornire ai servizi federali competenti per l'esecuzione, compresi la ElCom e il Controllo federale delle finanze (CDF), nonché ai terzi cui si fa capo per l'esecuzione della presente legge tutte le informazioni di cui necessitano per l'esecuzione della presente legge e a mettere a loro disposizione i documenti e le informazioni necessari.</u> ⁵ Per la verifica <u>della rilevanza sistemica</u> di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3 devono essere messi a disposizione dal momento della presentazione della richiesta, in particolare, i documenti e le informazioni di cui ai capoversi 2 lettera b e 3 lettere b e c.	Art. 19 cpv. 1 e 5 ¹ Le imprese <u>critiche per la stabilità del sistema</u>, le società del gruppo a cui queste sono legate direttamente o indirettamente, i loro uffici di revisione nonché le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie sono tenuti a fornire <u>alle unità amministrative della Confederazione competenti o consultate per l'esecuzione della presente legge, in particolare la ElCom e il Controllo federale delle finanze (CDF), nonché a terzi cui si fa capo per l'esecuzione della presente legge, tutte le informazioni di cui necessitano per tale esecuzione e a mettere a loro disposizione i documenti e le informazioni necessari.</u> ⁵ Ai fini della verifica <u>della criticità per la stabilità del sistema</u> di cui all'articolo 2 capo-versi 2 e 3, devono essere messi a disposizione dal momento della presentazione della richiesta, in particolare, i documenti e le informazioni di cui ai capoversi 2 lettera b e 3 lettere b e c.
Art. 20 cpv. 1, 3 e 4 ¹ I <u>servizi federali competenti, compresi la ElCom e il CDF</u>, nonché i terzi cui si fa capo per l'esecuzione della presente legge <u>possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi</u> i dati personali e le altre informazioni di cui necessitano ai fini dell'esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza e la liquidazione di mutui e garanzie, per la verifica <u>della rilevanza sistemica</u> delle imprese e per il monitoraggio del mercato. ³ I segreti bancario, fiscale, statistico, delle revisioni e d'ufficio non possono essere invocati in relazione al <u>trattamento, al collegamento e alla comunicazione</u> dei dati personali e delle altre informazioni. ⁴ L'accesso in virtù della legge del 17 dicembre 20046 sulla trasparenza alle informazioni e ai dati messi a disposizione dalle imprese di rilevanza sistemica è escluso. Il DATEC pubblica periodicamente informazioni generali sui mutui. Le informazioni sui mutui concessi che sono specifiche delle imprese non vengono pubblicate.	Art. 20 cpv. 1, 3 e 4 ¹ Le unità amministrative della Confederazione competenti o consultate per l'esecuzione della presente legge, in particolare la ElCom e il CDF, nonché i terzi cui si fa capo per tale esecuzione possono <u>trattare</u> i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 57r capoverso 2 LOGA, di cui necessitano ai fini dell'esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza e la liquidazione di mutui o garanzie, ai fini della verifica <u>della criticità per la stabilità del sistema</u> delle imprese e del monitoraggio del mercato. ³ I segreti bancario, fiscale, statistico, delle revisioni e d'ufficio non possono essere invocati in relazione al <u>trattamento</u> dei dati di cui al capoverso 1 e delle altre informazioni. ⁴ <u>Abrogato (corrisponde al nuovo art. 20b)</u> (nuovo) Art. 20a <u>Comunicazione di dati</u> Le unità amministrative della Confederazione competenti o consultate per l'esecuzione della presente legge, in particolare la ElCom e il CDF, nonché i terzi cui si fa capo per tale esecuzione possono comunicarsi i seguenti dati di persone fisiche o giuridiche, di cui necessitano ai fini dell'esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza e la liquidazione di mutui o garanzie, per la verifica della criticità per la stabilità del sistema delle imprese e per il monitoraggio del mercato: a. a. dati di base di persone fisiche, per la loro identificazione;

<i>Diritto vigente</i>	<i>Avamprogetto posto in consultazione</i>
	b. b.dati sensibili di rivelare segreti professionali, commerciali e di fabbricazione; c. c.dati su pratiche aziendali necessari per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 2 e 3. (nuovo) Art. 20<i>b</i> Informazione del pubblico ¹ Il DATEC pubblica periodicamente informazioni generali sui mutui. Le informazioni sui mutui concessi che sono specifiche delle imprese non vengono pubblicate. ² L'accesso in virtù della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza alle informazioni e ai dati messi a disposizione dalle imprese critiche per la stabilità del sistema secondo gli articoli 19 e 20 è escluso.
Art. 28 Referendum ed entrata in vigore ¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.). ² Entra in vigore il 1° ottobre 20228 con effetto sino al 31 dicembre 2026.	Art. 28 Referendum ed entrata in vigore ¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.). ² Entra in vigore il 1° ottobre 20228 con effetto sino al 31 dicembre 2026. ³ <u>La durata di validità della presente legge è prorogata fino al 31 dicembre 2031.</u>